

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

CAPO XI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80 (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO)

Art. 37

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 80/1982)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo), le parole <<prestiti e mutui>> sono sostituite dalla seguente: <<finanziamenti>>.

Art. 38

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 80/1982)

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80/1982 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<ai conduttori di aziende agricole e a tutte le cooperative agricole e forestali>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni>>;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;>>;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;>>;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;>>;

e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;>>;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;>>;

g) alla lettera g) le parole <<di cui all'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13>> sono soppresse;

h) alla lettera h) le parole <<e l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti nonché per la gestione di impianti cooperativi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi>> sono soppresse;

i) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

<<i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;>>;

j) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

<<l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;>>;

k) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

<<n bis) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.>>.

Art. 39

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 80/1982)

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982 le parole <<I prestiti e mutui>> sono sostituite dalle seguenti: <<I finanziamenti>>.